

polizza **RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**



GSV-STORICO

Rischi diversi - Fabbricati - Imbarcazioni - Aziende Agricole

"PARTE A" EDIZIONE 1/1/2002

Polizza N° 912/65/37858553

INDICE

Definizioni	pag. 1
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi	pag. 3
Condizioni speciali	pag. 10
Condizioni aggiuntive	pag. 13



GRUPPO UNIPOL

CONDIZIONI PARTICOLARI

1 – Descrizione del rischio

Centro congressi ubicato in Roma – Via dei Frentani 4, che ospita nelle proprie sale, tramite singoli contratti di locazione, convegni e riunioni organizzati da terzi. Il Centro fornisce altresì in affitto temporaneo anche servizi accessori necessari all'organizzazione degli eventi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: office di segreteria, computers, telefoni, fax, stampanti, strumentazioni meccaniche - ottiche e/o elettroniche per proiezioni, per riprese televisive, registrazioni audio/video, amplificazione etc., utilizzando apparecchiature proprie e/o di terzi, nonché servizi ai congressisti per traduzione simultanea, accoglienza e assistenza.

2 – Condizioni aggiuntive operanti

Si intendono richiamate e rese operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive previste a stampa nell'allegato stampato mod. 2001 / parte A:

- 10 – Danni a veicoli di terzi in ambito lavori nonché a mezzi sotto carico o scarico;
- 12 – Danni causati da non dipendenti;
- 13 – Danni subiti da non dipendenti;
- 14 – Attività complementari;
- 78 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale;
- 79 – Committenza auto.

3 – Servizio di guardaroba

L'assicurazione comprende, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli ospiti in seguito a sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a Lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.



4 – Committenza servizi di catering

La garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da aziende di catering che provvedano su Sua commessa a prestare servizi di ristorazione.

5 – Straordinaria manutenzione e committenza lavori

La garanzia è estesa ai danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione. Si intende inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei locali di pertinenza dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque il risarcimento non potrà superare € 250.000,00 per anno assicurativo.

6 – Premio e sua regolazione

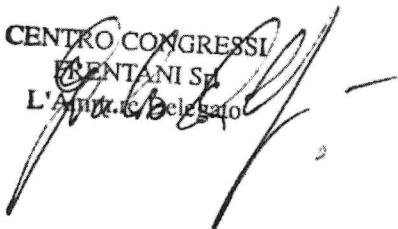
Il premio è stato calcolato applicando il tasso annuo del 12,63% (al lordo delle imposte in misura del 21,35%), al fatturato preventivo, stimato in € 700.000,00, pari a € 8.841,00.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare il dato consuntivo, ai sensi dell'art. 18 delle C.G.A., fermo restando che il premio anticipato si considera quale premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale avrà vigore la polizza.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

UNIPOL ASSICURAZIONI SpA

CENTRO CONGRESSI
FRONTANI SpA
L'Amministratore Delegato



DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione;

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione;

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

SOCIETÀ

La Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.;

PREMIO

La somma dovuta alla Società;

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

SCOPERTO

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 2 - Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente.

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione:

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Equiparazione ai dipendenti.

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente art. 13 - lett. b) e c), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

f) Responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 14 - Validità territoriale.

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte,

ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O./R.C.I. non comprende i danni:

- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 18 - Regolazione del premio.

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
 - del volume di affari (fatturato esclusa IVA);
 - degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
- Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui il Contraente nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 - Franchigia.

L'Assicurazione R.C.T. si intende prestata con l'applicazione della franchigia, per ogni sinistro, indicata nella "Parte B" di polizza. Tale franchigia si applica per tutti i rischi e/o garanzie, fermi comunque eventuali scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari condizioni.

Se l'assicurazione copre il rischio derivante dalla proprietà di FABBRICATI o dalla proprietà o utenza di IMBARCAZIONI o dalla proprietà-conduzione/affitto/proprietà senza conduzione di AZIENDE AGRICOLE, i precedenti artt. 13, 15, 16 e 17 devono intendersi automaticamente sostituiti dalle disposizioni seguenti:

FABBRICATI

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione:

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i rischi relativi alle antenne radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata. L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Equiparazione ai dipendenti.

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente art. 21 - lett. b) e c), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

f) Responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 22 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se, tuttavia, l'assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale, sono sempre considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

Art. 23 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 24 - Fabbricati in condominio.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 25 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale.

Il valore indicato in polizza di ciascun fabbricato ivi descritto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) dello stesso, escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

IMBARCAZIONI

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario od utente delle imbarcazioni indicate in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato. Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione assicurata per il "ricorso terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

Art. 27 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;
- d) le persone trasportate, salvo patto speciale.

Art. 28 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
- d) da furto;
- e) da inquinamento delle acque;
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività in genere esercitate da terzi.

L'assicurazione, inoltre, non è operante:

- g) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- h) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- i) durante l'esercizio di attività idrosciatoria;

j) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;

k) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

l) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche o remiere.

Art. 29 - Limiti di navigazione (a modifica dell'art. 14).

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

Art. 30 - Scoperto per danni a cose (a deroga dell'art. 20).

La garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia indicata nella "Parte B" di polizza.

Resta confermata l'applicazione della franchigia stessa per i danni a persona (morte o lesioni personali).

Art. 31 - Natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto persone.

A parziale deroga dell'art. 27 - lett. d), delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni corporali (morte o lesioni personali) cagionati ai terzi trasportati.

A parziale deroga dell'art. 28 - lett. b), delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valige, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento. Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500,00 per ogni persona danneggiata.

Art. 32 - Rimorchiatori.

Sono esclusi i danni subiti dal natante rimorchiato.

AZIENDE AGRICOLE **(Proprietà/conduzione/affitto)**

Art. 33 - Oggetto dell'Assicurazione:

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Equiparazione ai dipendenti.

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente art. 33 - lett. b) e c), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato:

- i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, che prestino la loro opera anche manuale nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo la previsione dell'art. 2139 codice civile;
- i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

f) Responsabilità civile personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 34 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 35 - Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- e) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- g) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- h) a condutture e impianti sotterranei;
- i) dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi;
- k) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) derivanti dall'esistenza e dall'allevamento nell'azienda di bestiame in genere quando ciò costituisce l'attività economicamente prevalente dell'azienda.

Art. 36 - Proprietario-conduttore/Affittuario/Proprietario non conduttore di Aziende Agricole.

L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo e sempreché inerente al rischio assicurato, comprende:

- la proprietà, conduzione, uso e manutenzione ordinaria (eseguita in economia dall'Assicurato), degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la

raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;

- i lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda;
- la vendita e l'assaggio di generi di produzione dell'azienda smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa; l'assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti venduti o somministrati, compresi quelli dovuti a difetto originario del prodotto stesso, purché tali danni si verifichino entro un anno dalla consegna del prodotto e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione. Per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;
- i lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- l'esistenza e l'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi dell'assicurazione di veicoli a motore e natanti in genere;
- l'esistenza di cani anche da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- l'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di veicoli destinati al trasporto di persone o cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate sui veicoli trainati, escluso il conducente;
- l'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- l'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- l'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda, fermo comunque quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'art. 35 - Rischi esclusi dall'assicurazione;
- l'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

1 Animali.

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall'animale descritto in polizza, escluso il conducente.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

È esclusa dalla garanzia la partecipazione a gare e competizioni sportive.

2 Macchine operatrici semoventi - mezzi meccanici in genere.

Dalla garanzia sono esclusi i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.

3 Acquedotti - canali ad uso irriguo - aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole.

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva 1), che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Salvo patto speciale sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione di servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

4 Gas di petrolio liquefatti (GPL).

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla condizione aggiuntiva 1), che s'intende richiamata.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'art. 17 - lett. h) delle "Norme di polizza", l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la

garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

5 Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico.

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

Sono esclusi i danni conseguenti a furto, incendio e atti vandalici.

6 Autorimesse - autosili - parcheggi.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla condizione aggiuntiva 1) che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto lavaggio purché detti danni si verifichino all'interno dell'esercizio descritto in polizza. Sono esclusi i danni conseguenti a furto, incendio o atto vandalico nonché quelli derivanti dalla proprietà od esercizio di officine meccaniche o di distributori di carburante.

7 Negozi, supermercati, grandi magazzini e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

8 Insegne e cartelli pubblicitari.

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

9 Alberghi - pensioni - residences - ostelli - campeggi - garni - bed and breakfast.

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla pro-

prietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla condizione aggiuntiva 1), che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 17 - lett. m) delle "Norme di polizza".

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

10 Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili.

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

11 Istituti di trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure.

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

12 Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da gioco e sale da biliardo con più di due biliardi.

13 Servizi pubblici di locomozione e trasporto.

La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e

che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinate al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata dalla condizione aggiuntiva 1), che s'intende richiamata.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

La garanzia si intende inoltre estesa alla responsabilità civile personale del direttore tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valige, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le scivole la garanzia si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 16 - lett. a) delle "Norme di polizza".

14 Istituti di vigilanza.

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

15 Farmacie.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

16 Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie - oratori e ricreatori.

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

17 Associazioni, società e scuole sportive.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati "terzi" nei confronti dell'Assicurato/Contrente ma non "terzi tra di loro".

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

18 Stabilimenti balneari.

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, tavole calde, campi da bocce, beach volley, pallacanestro, tennis, attrezzature ginniche, giochi non a motore per bambini nonché organizzazione di feste e/o serate danzanti.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

19 Cinematografi, teatri.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende altresì, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a Lui incombe ai sensi dell'art. 1784 codice civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

20 Night clubs - discoteche - ritrovi - sale da gioco - circoli ricreativi/culturali - sale da ballo.

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

21 Riserve di caccia.

La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni.

22 Riserve di pesca.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

23 Velocipedi.

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

24 Trattamenti chimici.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora la garanzia si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

25 Medici - chirurghi.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante:

- dall'impiego di apparecchi a raggi x per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
- dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia;
- dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono invece esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

26 Lavori presso terzi.

A parziale deroga dell'art. 17 - lett. b) delle "Norme di polizza", la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

27 Pluralità di assicurati.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più Assicurati fra di loro.

28 Massimo risarcimento.

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.O. e/o R.C.I., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(condizioni valide se richiamate nella facciata della "PARTE B" di polizza)

1 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o di condutture.

2 Imbarcazioni.

La garanzia si estende ai danni corporali (morte o lesioni personali) cagionati ai terzi trasportati.

10 Danni a veicoli di terzi in ambito lavori nonché a mezzi sotto carico o scarico.

A deroga dell'art. 17 - lett. f) - g) delle "Norme di polizza" la garanzia comprende i danni a veicoli di terzi (compresi i dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

11 Inquinamento accidentale.

A deroga della relativa esclusione delle condizioni di polizza la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

12 Danni causati da non dipendenti.

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 - lett. c) delle "Norme di polizza", comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza, collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), lavoro interinale e/o subappalto con l'Assicurato, ma della

cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

13 Danni subiti da non dipendenti.

L'assicurazione, a deroga della relativa esclusione delle Condizioni di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

14 Attività complementari.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "parasubordinati" sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà o uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda;
- g) partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
- i) proprietà e manutenzione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi o dalle bevande distribuiti;

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- o) committenza dei rischi suelencati.

26 Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne relativamente alla proprietà o conduzione di fabbricati.

(Applicabile soltanto quando il rischio assicurato è esclusivamente la R.C. Fabbricati).

A parziale deroga dell'art. 23 - lett. a), delle "Norme di polizza", l'assicurazione comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.

27 Danni da interruzioni o sospensioni di attività.

A deroga della relativa esclusione delle "Norme di polizza" la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo.

78 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale.

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da "un'impresa fornitrice" che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24/6/97 (e successive modifiche ed integrazioni);

- b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)";

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- 1) danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);
- 2) danni cagionati dalle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto.

79 Committenza auto.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle "Norme di polizza".

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

80 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O./R.C.I.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'art. 13 - lett. b) e c) - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi o alla silicosi.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione

della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione od originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rimesse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.